



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO **AREA SERV. ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE**

N°287 del 31/12/2020 registro generale

N.142 del Servizio

Oggetto:

**D.G.R. REGIONE PIEMONTE N. 38-2718 DEL 29/12/2020 -
RIDETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLE VENDITE DI FINE
STAGIONE: SALDI INVERNALI ED ESTIVI 2021 E REVOCA DELLA
PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 246 DEL 14/12/2020**

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio.

Determina N°287 del 31/12/2020

Oggetto : D.G.R. REGIONE PIEMONTE N. 38-2718 DEL 29/12/2020 - RIDETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE: SALDI INVERNALI ED ESTIVI 2021 E REVOCA DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 246 DEL 14/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l'articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m. e. i. in materia di vendite di fine stagione e in particolare il comma 2: "la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, omissis..., fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 12/12/2018, n. 3-8048 di fissazione delle date di inizio dei saldi invernali ed estivi;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 53-2490 del 4/12/2020 "Emergenza COVID 19. Legge regionale 28/1999, articoli 14 e 14 bis. Disposizioni in deroga al divieto di svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi invernali 2021, di cui all'art. 14 bis, comma 1 della Legge regionale 28/1999 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 114)";

Richiamata la propria determinazione n. 246 del 14/12/2020, avente ad oggetto: "Determinazione della durata delle vendite di fine stagione: saldi invernali ed estivi anno 2021";

Vista ora la deliberazione di Giunta Regionale del 29/12/2020, n. 38- 2718 "Emergenza COVID 19. Legge regionale 28/1999, articolo 14, comma 2. Disposizioni urgenti e straordinarie sulla nuova data dei saldi invernali 2021, in parziale modifica della D.G.R. 53-2490 del 4 dicembre 2020", con la quale è stata posticipato al 7 gennaio 2021 l'inizio dei saldi invernali 2021;

Ritenuto di non dover acquisire il parere dell'Ascom di Susa in quanto la Regione Piemonte ha già provveduto ad acquisire il parere favorevole delle associazioni del comparto del commercio maggiormente rappresentative;

Visto l'articolo 4 del Regolamento per la disciplina delle vendite straordinarie approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12 giugno 2000;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

Ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 2000 n. 267,

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. di fissare per lo svolgimento delle vendite di fine stagione il periodo invernale dal **7 gennaio** al **4 marzo 2021**;
3. di fissare per lo svolgimento delle vendite di fine stagione il periodo estivo dal **3 luglio** al **28 agosto 2021**;
4. Di dare atto che la determinazione n. 246 del 14.12.2020 è da intendersi revocata.
5. Di precisare che la disciplina delle vendite di fine stagione è contenuta nel Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12 giugno 2000, agli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10.
6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente

